



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
INERENTI ALLA PROGETTAZIONE INTEGRALE (DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI, PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PFTE - ED ESECUTIVO),
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARIA AUSILIATRICE IN SESTO SAN
GIOVANNI (MI)
CIG: BC021ACE8**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO 5

Domanda n. 14

1. Si chiede conferma che, visto l'importo a base di gara, il contributo ANAC non sia dovuto.
2. In caso di Raggruppamento temporaneo fra professionisti NON ancora costituito, si chiede conferma che la domanda di partecipazione sia unica. In tal caso, in che modo i mandanti devono rendere la dichiarazione richiesta attestante l'impegno a conferire mandato speciale di rappresentanza, ecc.? È sufficiente la sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutti i membri del raggruppamento o vanno allegate ulteriori dichiarazioni soggettive?

Risposta n. 14

14.1. Come già indicato in precedenti chiarimenti, l'individuazione dell'importo del contributo dovuto all'ANAC non è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante, ma discende direttamente dalla normativa vigente e dalle deliberazioni adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contribuzione.

Si ricorda inoltre che, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, non rileva il solo importo posto a base di gara soggetto a ribasso, bensì il valore complessivo stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, comprensivo delle eventuali opzioni e modifiche contrattuali previste dalla documentazione di gara e computabili ai fini del valore stimato dell'affidamento. Nel caso della presente procedura, il disciplinare indica espressamente che l'importo complessivo dei servizi è pari a € 130.793,66 ma che, ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 156.952,39, comprensivo del quinto d'obbligo previsto dall'art. 120, comma 9, del medesimo decreto.

Pertanto, l'importo e l'eventuale obbligo di pagamento del contributo ANAC devono essere determinati con riferimento al valore globale dell'appalto risultante dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità, e non sulla base del solo importo dei servizi.

Si invitano, quindi, gli operatori economici concorrenti a prendere visione del Portale dei pagamenti ANAC, secondo le modalità ivi indicate e procedere con l'eventuale obbligo di pagamento in relazione al CIG della procedura.

14.2. Si veda risposta n. 5.2 del chiarimento 3.

Domanda n. 15

Il nostro raggruppamento si avvale della consulenza di un esperto spagnolo in tema di viabilità e sostenibilità.

Si chiede:

1. come può essere configurata questa consulenza? è necessario elencarlo come componente del raggruppamento temporaneo? oppure può essere indicato nella relazione tecnica, specificandone il ruolo all'interno dell'RTC e le importanti esperienze maturate? Nel primo caso (componente mandante), come segnalare il fatto che non sia iscritto a un albo professionale italiano e non possa compilare il DGUE?
2. In caso di raggruppamento temporaneo, il giovane professionista (architetto abilitato e iscritto all'Ordine da meno di 5 anni), qualora non sia in possesso di firma digitale propria, può sottoscrivere la documentazione con firma autografa? Gli altri componenti utilizzeranno la firma digitale standard.

Risposta n. 15

15.1. In relazione al quesito formulato, si osserva che il disciplinare di gara non contiene disposizioni

che impongano l'inserimento nel RTP di tutti gli esperti o consulenti specialistici che il concorrente intenda coinvolgere nello svolgimento dell'incarico. Il disciplinare richiede invece l'indicazione dei professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento e, per i soggetti che partecipano alla procedura quali operatori economici, la presentazione della relativa documentazione amministrativa (domanda di partecipazione, DGUE, ecc.).

Pertanto, qualora il professionista spagnolo operi quale consulente specialistico in materia di viabilità e sostenibilità, a supporto del gruppo di progettazione, senza assumere la veste di operatore economico partecipante alla procedura e senza essere indicato quale componente del RTP, lo stesso potrà essere illustrato all'interno dell'offerta, specificandone il ruolo, le competenze professionali e le esperienze maturate nel settore di riferimento. In tale ipotesi non risulta necessario il suo inserimento quale mandante del raggruppamento né la presentazione di un autonomo DGUE. Quanto all'iscrizione ad un albo professionale italiano, essa non è richiesta salvo che sia chiamato a svolgere attività che l'ordinamento riserva a professionisti abilitati o firmatari di elaborati progettuali. La questione va quindi verificata in funzione del ruolo concreto attribuitogli.

Diversamente, qualora il concorrente intenda attribuire al professionista spagnolo il ruolo di componente del RTP o di professionista direttamente incaricato dell'esecuzione di una quota delle prestazioni contrattuali, troveranno applicazione le disposizioni previste dal disciplinare per i partecipanti al raggruppamento temporaneo, ivi compresi gli adempimenti dichiarativi richiesti dalla documentazione di gara.

Resta fermo che la partecipazione di professionisti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea è ammessa alle condizioni previste dalla normativa vigente, mediante produzione della documentazione professionale equivalente prevista dall'ordinamento dello Stato di stabilimento, corredata, ove necessario, da traduzione in lingua italiana.

15.2. Fatto salvo l'obbligo, in via generale, di sottoscrizione digitale della documentazione presentata secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, in caso di oggettiva impossibilità a sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni di propria competenza da parte del giovane progettista, è ammessa la sottoscrizione autografa corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, fermo restando che la riconducibilità soggettiva delle dichiarazioni rese risulti certa e inequivoca.

Resta invariato l'obbligo di sottoscrizione digitale della documentazione da parte degli altri soggetti tenuti alla firma secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Domanda n. 16

Con riferimento alla procedura in oggetto, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi integrati di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, si formula formale richiesta di chiarimento in merito alla composizione del gruppo di lavoro. Considerato che le prestazioni richieste comprendono sia la Direzione dei Lavori che il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, si chiede quanto segue:

se le funzioni di Direttore dei Lavori (DL) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) siano cumulabili ed espletabili dal medesimo professionista all'interno dell'organigramma proposto, fermo restando il possesso, in capo allo stesso, di tutti i requisiti di legge e delle abilitazioni speciali previste (ivi incluse quelle di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per il ruolo di CSE); ovvero, in caso contrario, se la Stazione Appaltante richieda tassativamente l'indicazione di due figure distinte e separate per lo svolgimento dei rispettivi ruoli in fase esecutiva.

Risposta n. 16

La documentazione di gara non prevede l'obbligo di indicare due professionisti distinti per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori (DL) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Pertanto, tali funzioni possono essere svolte dal medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti e delle abilitazioni richieste dalla normativa vigente per l'esercizio di entrambi gli incarichi, ivi compresi i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per il coordinamento della sicurezza.

Resta ferma la responsabilità dell'operatore economico di garantire un'organizzazione del gruppo di lavoro adeguata al corretto svolgimento di tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento.

Domanda n. 17

La presente per chiedere i seguenti chiarimenti relativi al punto 24.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – criterio A.2 numero di piazze progettate e in corso di realizzazione e/o realizzate.

1. Si chiede di chiarire se possano essere presentate piazze oggetto di concorso di progettazione assimilabile, come disposto dallo stesso bando di concorso, al livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, e per le quali l'operatore economico sia in possesso di apposita attestazione rilasciata dall'ente banditore.

2. Si chiede conferma che le esperienze pregresse possano essere riferite all'intera esperienza professionale dell'operatore economico e che quindi non sussista alcun limite temporale, in linea

con quanto stabilito da ANAC con Atto del Presidente n. 3356 del 17 gennaio 2023.

3. Si chiede altresì conferma che può essere presentato uno studio di fattibilità redatto anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023.

Risposta n. 17

17.1 Ai fini del criterio A.2, la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non è spendibile. Il medesimo criterio premiale previsto nel disciplinare attribuisce infatti il punteggio in relazione al numero di piazze progettate e in corso di realizzazione e/o realizzate, presupponendo quindi l'effettivo svolgimento di un incarico professionale di progettazione riferito all'intervento considerato. Conseguentemente, un progetto presentato in sede di concorso potrà essere considerato ai fini del criterio esclusivamente qualora abbia dato luogo ad un successivo incarico professionale di progettazione dell'opera.

Tale interpretazione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l'esecuzione dell'appalto alcun PFTF"* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3522/2024).

17.2 Non sono previsti limiti temporali.

17.3 Si veda risposta n. 4.11 del chiarimento 3.

Domanda n. 18

Con riferimento al criterio B – Qualità di n. 3 progetti significativi realizzati, si chiede di chiarire se il sotto criterio B.3 ("capacità progettuale di proporre soluzioni tecniche innovative, efficaci e coerenti con le esigenze dell'intervento") debba far riferimento esclusivamente ai tre progetti significativi presentati dal concorrente ai sensi del criterio B, o se debba invece essere riferito alle soluzioni progettuali che il concorrente intende sviluppare per l'intervento oggetto del presente affidamento.

Risposta n. 18

Si fa riferimento ai n. 3 progetti realizzati proposti dall'operatore economico.

Domanda n. 19

Con riferimento al criterio premiale A.1, si chiede di chiarire quale documentazione possa essere allegata a supporto dei curricula professionali, con particolare riferimento alla tipologia e ai contenuti degli allegati ammessi.

Risposta n. 19

Si veda la risposta n. 8.1 del chiarimento 4.

Domanda n. 20

Avremmo bisogno di un chiarimento in merito alla presentazione dell'offerta in caso di RTP costituendo. Non ci è chiaro se ciascun componente del raggruppamento debba accedere autonomamente a Sintel e compilare la propria sezione della procedura, per poi essere collegato dal mandatario, oppure se l'intera documentazione amministrativa di tutti i componenti debba essere caricata esclusivamente dal capogruppo mandatario, senza che gli altri professionisti debbano operare direttamente sulla piattaforma.

Risposta n. 20

Non è richiesto che ciascun componente del raggruppamento acceda autonomamente alla piattaforma Sintel e compili una distinta sezione della procedura. Ai sensi dell'art 17 del disciplinare, la documentazione di gara, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), deve essere caricata sulla piattaforma nell'ambito dell'unica offerta presentata. Inoltre, l'art. 19 prevede che l'operatore economico registrato sulla piattaforma acceda al percorso guidato "Invia offerta" e provveda all'inserimento della documentazione amministrativa negli appositi box predisposti dalla stazione appaltante.

Resta fermo che, in caso di RTP non ancora costituito, ciascun componente del raggruppamento deve produrre e sottoscrivere la documentazione e le dichiarazioni di propria competenza previste dal disciplinare, che, quindi, dovranno essere caricate nell'ambito della medesima offerta telematica.

Domanda n. 21

Data la conformazione planimetrica della piazza e dell'area limitrofa, si chiede dettaglio e limitazione dell'area oggetto di intervento.

Risposta n. 21

Si veda la risposta n. 8.2 del chiarimento 4.

Sesto San Giovanni, 13.07.2026

Il RUP
Arch. Roberta Lambardi
[Firmato digitalmente]